

Organi Nazionali

Art. 17

Il Congresso nazionale:

- a) è costituito dai delegati eletti dai Congressi provinciali;
- b) è convocato dal Comitato nazionale: in via ordinaria ogni 4 anni e in via straordinaria su richiesta:
 - di almeno 7 Comitati regionali rappresentanti non meno di 1/3 delle Strutture provinciali,
 - della Direzione nazionale Acli qualora riscontrasse violazioni dello Statuto da parte degli Organi Nazionali;
- c) valuta l'attività svolta e definisce gli obiettivi dell'USAcli per il quadriennio;
- d) elegge:
 - il Presidente nazionale;
 - i componenti del Comitato nazionale di sua competenza;
 - il collegio nazionale dei Probiviri composto da 5 effettivi e 2 supplenti;
- e) approva o respinge le proposte di modifica al presente Statuto presentate dai Congressi provinciali e regionali o da Comitati provinciali, regionali e nazionale.

Art. 18

Il Comitato nazionale:

- a) è formato, con diritto di parola e di voto: dal Presidente nazionale, dai componenti eletti dal Congresso nazionale e, se non presenti ad altro titolo:
- b) dai Presidenti regionali USAcli;
- c) dagli ex Presidenti nazionali;
- d) dal rappresentante della Presidenza Nazionale ACLI,
- e) dai Presidenti delle realtà dell'USAcli costituite negli altri Paesi Europei ed extraeuropei riconosciuti come regioni USAcli dal Comitato nazionale,
- f) è convocato dal Presidente nazionale entro 40 giorni dal Congresso per:
 - eleggere il Presidente del Comitato nazionale e il Comitato delle autonomie
 - approvare o respingere la proposta di composizione della Presidenza e di attribuzione delle responsabilità ai suoi componenti presentata dal presidente che, per competenze particolari ha possibilità di sceglierne fino a due all'esterno del Comitato;
 - nominare tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti tra persone con competenze amministrative che non ricoprano incarichi nella struttura nazionale dell'USAcli;
 - specificare le linee programmatiche definite dal Presidente nazionale nella sua candidatura e approvate dal Congresso.

Art. 19

Il Comitato nazionale:

- a. è convocato in via ordinaria dal Presidente del Comitato nazionale, sentito il Presidente nazionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta:
 - di almeno 1/3 dei componenti il Comitato nazionale con diritto di voto,
 - di almeno 7 Comitati regionali con decisioni assunte in riunioni appositamente convocate,
 - della Presidenza nazionale USACLI o ACLI;
- b. approva:
 - entro un mese dalla chiusura dell'esercizio economico, il conto economico preventivo
 - entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio economico il rendiconto economico e finanziario consuntivo;

- c. delibera la costituzione di nuove Province e Regioni in Italia ed in altri Stati;
- d. approva o respinge eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del Presidente nazionale presentate da almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto o di 1/3 dei Comitati regionali;
- e. in caso di dimissioni, decadenza od impedimento di Vicepresidenti o Segretari Nazionali, su proposta del Presidente nazionale, procede all'elezione dei nuovi Vicepresidenti o Segretari;
- f. in caso di dimissioni, decadenza od impedimento del Presidente durante il mandato, elegge il nuovo Presidente nazionale;
- g. convoca il Congresso nazionale e l'Assemblea Organizzativa nazionale, ne definisce il Regolamento ed affida gli aspetti organizzativi alla Presidenza nazionale;
- h. approva il regolamento Nazionale e ratifica i regolamenti Provinciali e Regionali.

Art. 20

La Presidenza nazionale è l'organo esecutivo e di amministrazione dell'USAcli:

- a) formata, con diritto di parola e di voto, dal Presidente nazionale, dal o dai Vicepresidenti, dai Segretari nazionali e dal rappresentante della Presidenza nazionale Acli;
- b) convocata in via ordinaria dal Presidente nazionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto o dalla Direzione nazionale ACLI;
- c) attua i programmi di attività dell'USAcli decisi dal Comitato nazionale e svolge i compiti indicati dal Regolamento;
- d) nomina un Incaricato per le nuove Province in Italia e in altri Stati e provvede a convocare il Congresso costitutivo quando sono mature le condizioni;
- e) interviene nei confronti degli Organi provinciali e regionali nel caso vengano meno ai loro compiti statuari con possibilità, sentite le Presidenze provinciali e regionali territorialmente competenti, di:
 - sciogliere la Presidenza e curare la convocazione e la preparazione del Comitato provinciale o regionale con all'ordine del giorno l'elezione della Presidenza;
 - sciogliere il Comitato provinciale o regionale e nominare un Commissario, tenendo conto che, nel caso di Commissariamento di una struttura provinciale, deve essere preventivamente acquisito il parere della Presidenza regionale.

Art. 21

Il Comitato delle autonomie:

- f) è composto dalla Presidenza nazionale, da 5 rappresentanti delle Regioni e da cinque rappresentanti delle provincie eletti dal Comitato nazionale;
- g) cura il rapporto tra la Presidenza e le realtà periferiche;
- h) supporta la Presidenza nel decentramento di funzioni e responsabilità ai livelli territoriali, nonché su quegli argomenti che la presidenza vorrà affidargli.

Art. 22

L'Assemblea Organizzativa è convocata dal Comitato Nazionale per:

- a) verificare l'efficacia delle politiche sportive, la vitalità delle Strutture, la capacità d'iniziativa degli Organi e lo stato delle risorse umane, organizzative ed economiche;
- b) ricercare e suggerire alla Presidenza Nazionale strategie ed azioni che mettano in condizione l'USAcli di qualificare i programmi di attività, accrescerne l'efficacia operativa e rispondere ai nuovi bisogni sportivi e motori dei cittadini.
- c) vi partecipano:

- i responsabili regionali e provinciali all'organizzazione,
- i Presidenti provinciali e regionali.
- la Presidenza nazionale